

923

SENT. N° _____
RG _____
Cron. _____
Rep. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Viterbo - Sez. Civ. - così composto:

- dott. Maria Luparelli - presidente
- dott. Federico Bonato - giudice
- dott.ssa Fiorella Scarpato - giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 930/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto **MUTAMENTO DI SESSO**, pendente

TRA

[REDACTED], (nata **[REDACTED]**, c.f. **[REDACTED]**, residente in **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, via **[REDACTED]**, elettivamente domiciliata **[REDACTED]**, via **[REDACTED]** n. **[REDACTED]**, presso lo studio dell'avv. Potito Flagella, dal quale è rappresentata e difesa come da mandato in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO

CONVENUTO INTERVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] ha adito il Tribunale di Viterbo per ottenere l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali alla sua identità psicosessuale maschile, nonché la rettificazione degli atti dello stato civile inerente al sesso e al nome da **[REDACTED]** a **[REDACTED]**.

A fondamento della domanda ha allegato di non essere sposata e di non avere figli e di aver evidenziato sin dalla più tenera età una psicosessualità di tipo maschile, assumendo comportamenti maschili, avendo spinte sessuali orientate a partner femminili e manifestando altresì di riconoscersi nel nome di **[REDACTED]**.

Intervenuto il PM il quale nulla ha opposto si è proceduto ad espletare il libero interrogatorio di parte attrice e quindi la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 giugno 2016 senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c cui la **[REDACTED]** rinunciava.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

L'attrice ha confermato di aver avuto una identità maschile sin dalla più tenera età e dal novembre del 2014 è seguita dalla Unità Operativa di Chirurgia Plastica e Chirurgia della Mano dell'Azienda Ospedaliera ~~San Raffaele Pisani di Roma~~.

Dalla relazione psicologica a firma della dott.ssa ~~Valeria...~~ che segue ~~...~~ sin dal suo primo ingresso è emerso che "gli accertamento medici effettuati escludono la presenza di condizioni di intersessualità che potrebbero inficiare la diagnosi di Disforia di Genere".

È inoltre emerso che "la persona, infatti, presenta un'evidente identificazione con il sesso maschile [...]. La persona, inoltre, presenta un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale"; né sono stati riscontrati disturbi psichiatrici che potrebbero inficiare al diagnosi di Disforia di Genere.

Peraltro parte attrice ha intrapreso una terapia androgenizzante con testosterone e secondo il parere medico "appare in grado di affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso, interventi che non presentano di per sé particolari livelli di pericolosità per la vita e la salute delle persone che li richiedono".

Ne consegue l'accoglimento della domanda tesa ad ottenere l'autorizzazione al trattamento chirurgico.

Altrettanto fondata è poi la domanda di rettificazione anagrafica.

Sebbene l'art. 1, comma I, della l.n. 164 del 1982 stabilisce che "La rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, tuttavia, come precisato dalla Corte Costituzionale " Interpretata alla luce dei diritti della persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere." (C. Cost n. 221 del 2015).

h
f

Se dunque il vero presupposto per procedere alla rettificazione anagrafica è il cambiamento di sesso e la sua definitività essendo il trattamento chirurgico soltanto un mezzo finalizzato a realizzare tale mutamento ma non già il suo presupposto, nella concreta fattispecie l'attrice nel corso del libero interrogatorio espletato ha dimostrato di considerarsi da lungo tempo come un maschio, ha mostrato atteggiamenti e una gestualità tipicamente maschili e tale scelta -alla luce della relazione psicologica allegata e del certificato (depositato in udienza) di attestazione del trattamento androgenizzante intrapreso- appare definitiva e quindi rappresenta valido presupposto per procedere alla rettificazione anagrafica.

Le spese vanno compensate non sussistendo alcuna soccombenza e trattandosi di un procedimento necessario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) autorizza [REDACTED] (nata [REDACTED]) a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali alla identità di genere maschile;
- 2) dispone la rettificazione anagrafica e pertanto ordina all'ufficiale dello stato civile del comune [REDACTED] di rettificare l'atto di nascita della predetta (N. 68, P. 1S. A Reg./Uff. 4 Anno 1998) nel senso che il nome di "[REDACTED]" deve essere sostituito con quello di "[REDACTED]" e il sesso "femminile" con quello "maschile";
- 3) nulla per le spese.

Così deciso in Viterbo il 16 agosto 2016

Il Giudice relatore

Fiorella Scarpato



Il Presidente
MARTA
Gabriella Luparelli

